



*Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia*

Trasmesso a mezzo PEC

Trieste, data del protocollo

Ai	Sindaci dei Comuni del Friuli Venezia Giulia LORO SEDI
p.c. Al	Ministero dell'Interno Albo Nazionale segretari comunali e provinciali ROMA Alle Prefetture del Friuli Venezia Giulia LORO SEDI Al Signor Presidente dell'ANCI Friuli Venezia Giulia Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Ai Segretari comunali LORO SEDI

OGGETTO: *Procedura di nomina del Segretario comunale. Obbligo di nomina del titolare.*

Si fa seguito alla nota n. 37572 del 6.7.2022 con la quale questa Prefettura ha informato i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, privi di segretario titolare, che, a seguito dell'approvazione della graduatoria finale del VI Corso-Concorso (c.d. COA VI) per la formazione dei Segretari comunali e provinciali, all'Albo Friuli Venezia Giulia sono stati iscritti 10 nuovi Segretari comunali di fascia C.

L'elenco dei recapiti degli stessi, come comunicato con successiva nota n. 37922 del 7.7.2022, è stato inviato ai sindaci che l'hanno richiesto. Ora l'elenco è consultabile dal sito web della Prefettura di Trieste, accedendo alla parte dedicata all'Albo regionale del Friuli Venezia Giulia dei Segretari comunali e provinciali.

Si ricorda che è facoltà del Sindaco nominare un Segretario iscritto in una sezione dell'albo



Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia

diversa da quella della regione Friuli Venezia Giulia, fermo restando l'obbligo di permanenza biennale del Segretario nell'Albo ove avviene la sua prima presa di servizio.

Per quanto concerne la figura del Segretario Comunale appare doveroso osservare che, oltre “*all'obbligo di nomina*” sancito dall'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000, il medesimo è diventato una componente essenziale delle Autonomie locali. Il Segretario comunale, in possesso di cultura giuridica e di specifica formazione anche orientata in senso tecnico-economico, costituisce un referente importante per l'Amministrazione, in quanto capace di coniugare l'esigenza di un'azione amministrativa legittima con la necessità di un'attività efficiente ed efficace, nonché, in questa fase delicata di attuazione del PNNR che richiede a tutti i Comuni di utilizzare al meglio le ingenti risorse economiche di cui sono e saranno destinatari, di offrire il necessario supporto.

Sicuramente le SS.LL. sapranno cogliere l'opportunità di avvalersi di queste professionalità neo iscritte all'Albo, ricorrendo anche all'istituto della convenzione per il servizio di segreteria.

Al riguardo, si informano i Sindaci dei Comuni o di sedi di segreteria convenzionata con popolazione tra i 3.001 e i 5.000 abitanti, che l'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto la possibilità, previa richiesta e autorizzazione di questo Albo, di nominare, quale titolare, un Segretario di fascia C, con attribuzione ad esso del maggior trattamento economico previsto per la sede superiore, per un periodo di sei mesi prorogabile, previa motivata richiesta, fino ad un anno.

In ragione del suo carattere derogatorio, l'autorizzazione all'assunzione della succitata titolarità potrà essere rilasciata solo a fronte di una pubblicizzazione della sede di segreteria, singola o convenzionata, risultata deserta. La predetta pubblicizzazione, inoltre, dovrà essere stata effettuata nei 120 giorni precedenti la richiesta di autorizzazione da parte del sindaco, onde garantire che l'attribuzione dell'incarico corrisponda ad un'esigenza effettiva e attuale da parte dell'ente locale. A tal fine si rammenta che i modelli per avviare questa procedura sono pubblicati sempre sul sito web della Prefettura di Trieste, accedendo alla parte dedicata all'Albo regionale del Friuli Venezia Giulia dei Segretari comunali e provinciali.



*Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia*

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Sindaci di Comuni o sedi di segreteria convenzionata vacanti a porre in essere, con cortese sollecitudine, le procedure necessarie alla copertura delle sedi.

Nelle more, le reggenze a scavalco verranno autorizzate solo per periodi di trenta giorni.

La nuova situazione interviene anche sull'applicabilità dell'art. 13, comma 13 della L.R. 24/2009 s.m.i., nei Comuni o segreterie convenzionate vacanti, sino a 10.000 abitanti. Pertanto, per quanto riguarda gli incarichi di reggenza ai vicesegretari, si procederà al rilascio del provvedimento di competenza solo dopo aver acquisito l'attivazione della procedura per la copertura della sede ed una dettagliata relazione sulle ragioni per cui la stessa non ha dato esito positivo; l'eventuale presa d'atto verrà rilasciata per periodi limitati valutati di volta in volta.

Gli Uffici restano a disposizione per ogni necessario chiarimento e collaborazione.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Vinciguerra)